

LIMITE DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT

Il Decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022) dispone che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dal Tuir, la soglia di esenzione per i beni e servizi assegnati gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti (fringe benefit) è elevata a 600 euro e vengono ricompresi tra i benefit agevolabili anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Di seguito proponiamo una tabella di confronto tra il regime ordinario e le novità introdotte per il 2022:

	<i>Regime ordinario Tuir</i>	<i>Regime 2022 Decreto Aiuti bis</i>
<i>Limite di esenzione</i>	258,23 euro annui	600 euro annui
<i>Beni/servizi agevolabili</i>	Beni e servizi erogati gratuitamente dal datore di lavoro: ad es. buoni spesa, buoni carburante, auto ad uso promiscuo,	Beni e servizi erogati gratuitamente dal datore di lavoro: ad es. buoni spesa, buoni carburante, auto ad uso promiscuo, e rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
<i>Beni/servizi erogati oltre il limite</i>	Integralmente imponibili con assoggettamento anche dei beni/servizi che avevano beneficiato dell'esenzione.	Ulteriore plafond di 200 euro per buoni carburante ai sensi del D.L. 21/2022 (Decreto Energia). Ulteriori beni/servizi diversi dai predetti buoni carburante sono integralmente imponibili, con assoggettamento anche dei beni/servizi che avevano beneficiato dell'esenzione.